



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma, 27 marzo 2006

RIUNIONE C.A.F. LUNEDI' 27 MARZO 2006 – INIZIO ORE 14.00 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

- 1) Deferimento PROCURA FEDERALE** **ACCOLTO**, dichiara il Sig. Altieri a carico del Sig. ALTIERI Vittorio, Presidente del Comitato Provinciale di Bari del Settore Giovanile e Scolastico, per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in riferimento agli artt. 31 e 96 delle N.O.I.F. **ACCOLTO**, dichiara il Sig. Altieri, Vittorio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
- 2) Reclamo CISCO ROMA CALCIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, avverso l'obbligo di corrispondere all'A.S.D. Borussia il "premio alla carriera", ex art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore De Sousa Claudio (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006) determina in € 18.000,00 il "premio alla carriera", da corrispondere alla A.S.D. Borussia, relativo al calciatore De Sousa Claudio.
- 3) Reclamo POL. FOSSALTESE** **RESPINTO** avverso decisioni merito gara Pol. Fossaltese/Salcito del 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 85 del 16.2.2006)
- 4) Reclamo per revocazione Sig. USSIA Andrea** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., avverso la sanzione dell'inibizione fino all'11.5.2006 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2006)

- 5) **Reclamo** **S.S. PIETRAPERTOSA D.L.** **INAMMISSIBILE**, ai sensi degli artt. 33, comma 2 C.G.S. e 34, comma 7 C.G.S., per omesso invio, a mezzo telegramma o telefax, della dichiarazione del reclamo con richiesta della copia degli atti alla controparte.
avverso decisioni merito gara Pietrapertosa/Marsico Nuovo del 4.12.2005) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 54 del 15.2.2006)
- 6) **Reclamo** **S.C. CITTANOVESE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..
avverso decisioni seguito gara Cittanovese/Polistena del 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 20.2.2006)
- 7) **Reclamo** **A.S.D. SPORTING MESSINA P.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)
- 8) **Reclamo** **U.S. PEDROCCA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 – 1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.
avverso decisioni merito gara Pedrocca/Rezzato del 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del 2.3.2006)
- 9) **Reclamo** **PRO FAVARA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..
avverso decisioni merito gara Real Barrafranca/Pro Favara dell'11.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n. 30 del 23.2.2006)

10) Reclamo U.S. LECCE S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 5.000,00, seguito gara Lecce/Parma del 19.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006)

PARZIALMENTE

ACCOLTO,

annulla l'impugnata delibera e infligge la sola sanzione dell'ammenda di € 25.000,00.